

Mobbing

Sentenza n. 238 del 2006

Legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psicofisica delle persone sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing)

Lo Stato impugna l'intero testo della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psicofisica delle persone sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di *mobbing*) lamentando la violazione della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali nonché in materia ordinamento civile. A ciò si aggiungerebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 della Costituzione.

L'art. 1 conterrebbe una definizione del *mobbing* così vaga da rimettere agli organi amministrativi il potere di integrare sostanzialmente il dettato legislativo. L'art. 5 prevede supporti e incentivi a favore del lavoratore vittima del *mobbing* e dei suoi familiari, "senza specificare ad opera di quale organismo". Altri articoli (2, 4, 6, 7 e 8) assegnano in maniera assai generica ed elastica funzioni e compiti a varie strutture amministrative. Infine, l'art. 8, comma 1, ammette le ispezioni obbligatorie all'interno dei luoghi di lavoro ad opera di addetti, "di imprecisato livello e stato giuridico", del Servizio di prevenzione e sicurezza,

In definitiva, la legge *de qua* creerebbe uno strumento pervasivo intervenendo indebitamente nei rapporti contrattuali di lavoro nonché nelle attività delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, introducendo al contempo una disciplina territorialmente differenziata "in assenza di principi fondamentali unificanti".

La legge violerebbe la Costituzione anche per i profili relativi alla tutela della salute nonché alla tutela e sicurezza del lavoro, non essendo collegata a principi fondamentali posti dallo Stato, al quale sarebbe riservato il compito di definire il cosiddetto *mobbing*.

La Regione afferma innanzitutto che la legge impugnata non contiene alcuna definizione del *mobbing*, rinviando anzi tal fine alla normativa statale vigente e a quella comunitaria.

In secondo luogo, la materia andrebbe ricondotta in via prevalente alla tutela e sicurezza del lavoro nonché alla tutela della salute, ossia alla potestà legislativa concorrente, per cui vi sarebbe spazio per una disciplina legislativa regionale a condizione, come nel caso di specie, che tale disciplina non invada gli ambiti già definiti a livello statale o comunitario.

Inoltre, le azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca e assistenza medico-legale non introducono elementi di novità rispetto ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale quali parametri di compatibilità costituzionale dell'intervento regionale nella materia in esame.

Secondo la Corte costituzionale la normativa censurata non formula una definizione di *mobbing* a carattere generale, mentre le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno devono ritenersi promosse dalla Regione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Qualora poi l'assenza di una definizione generale si risolvesse nell'emanazione da parte della Regione di atti amministrativi eccedenti le proprie competenze, a reprimere tali fenomeni sono senz'altro esperibili "gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune".

Per gli stessi motivi sono infondate le censure basate sulla genericità delle previsioni relative alle ispezioni sui luoghi di lavoro; la disposizione censurata riconduce questi compiti di controllo nell'ambito dell'attività istituzionale dei Servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, strutture operative delle ASL tenute ad operare in maniera coordinata con le Regioni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria).